



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 02/10/2014**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 8 settembre 2014, n. 259**

D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 11/2001 e ss.mm.i. - 200/2013 in esecuzione della sentenza del Tar Puglia, Lecce Sezione Reg. Prov. Coll. - parco eolico da realizzarsi nel Comune di Brindisi, 1” - proponente Puglia Wind Energy s.r.l. Riesame della D.D. n. prima n. 00227/2014 denominato “Brindisi 1” - proponente Puglia Wind Energy s.r.l.

L’anno 2014 addì 8 del mese di settembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell’Ufficio Programmazione e Politiche Energetiche, V.I.A./V.A.S., Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, arti., art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 2 febbraio 2009 il Servizio Ecologia escludeva dalla procedura di valutazione di impatto ambientale con prescrizioni, il progetto relativo all’impianto eolico in oggetto esplicitato, esprimendo parere favorevole per 13 aerogeneratori (01, 02, 03, 13, 14, 16, 17, 18, 25, 26, 30, 32, 33) sui 30 proposti le cui coordinate venivano puntualmente identificate in determina;

con nota acquisita al prot. n. 5313 del 7 maggio 2009 la Società Puglia Wind Energy S.r.l. trasmetteva istanza di riesame della determina dirigenziale n. 64/2009, allegando all’uopo documentazione progettuale;

con ulteriore Determinazione Dirigenziale del 23 luglio 2009 n. 413 il Servizio Ecologia, a seguito del riesame della DD n. 64/2009, ritenuto che vi fossero le condizioni per poter procedere alla valutazione dei contenuti e degli approfondimenti riportati nella stessa, modificava gli esiti dell’istruttoria già resa e assunti a base della DD n. 64/2009, escludendo dall’applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale ulteriori aerogeneratori (nn. 04, 12, 15, 21), oltre a quelli già assenti;

con nota del 26 giugno 2012, acquisita agli atti al prot. n. 5375 del 5 maggio 2012, la Società proponente formulava istanza di proroga dell’efficacia della Determinazione Dirigenziale del 23 luglio 2009 n. 413;

con nota prot. n. 9630 del 16.11.2013 il Servizio ecologia - Ufficio programmazione, Politiche Energetiche, VIA/VAS richiedeva alla società proponente Puglia Wind Energy S.r.l. una perizia giurata, firmata da un tecnico abilitato, attestante l’immutatezza del quadro programmatica e degli strumenti di pianificazione e che nulla è cambiato relativamente sia alla normativa dei sistemi vincolistici nell’area di intervento sia allo stato dei luoghi e delle aree confinanti interessati dall’intervento in oggetto;

con nota del 29.03.2013, acquisita al prot. n. 3844 del 17.04.2013 del Servizio Ecologia, la società Puglia Wind Energy S.r.l. inviava una perizia giurata a firma del tecnico abilitato in cui dichiarava che:

- soltanto per sei (6) aerogeneratori (nn. 25, 26, 30, 32, 33, 34) su diciotto esclusi dalla procedura di V.I.A. nulla è mutato relativamente alla normativa dei sistemi vincolistici nell’area di intervento;

- che gli aerogeneratori individuati negli elaborati di progetto con i numeri 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ricadono nell'Oasi di Protezione "Caracci Masseria Trullo" istituita dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 di cui al R.R. n. 17 del 30.07.2009 e approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009, vista la delibera di Giunta Regionale n. 1045 del 23.06.2009;
- che gli aerogeneratori individuati negli elaborati con i numeri 21, 25, 26, 30, 32, 34 ricadono in aree idonee all'installazione ai sensi del R.R. 24 del 30.12.2010, benché per gli aerogeneratori nn. 21, 26, 30, 34 l'Autorizzazione sia condizionata dall'esito positivo della procedura di Autorizzazione Paesaggistica;
- che l'aerogeneratore n. 21 ricade a circa 450 m da altri aerogeneratori nel frattempo realizzati.

Con nota prot. n. A00\_089\_5072 del 27.05.2013 il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA/VAS inviava alla società Puglia Wind Energy S.r.l., ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, preavviso di rigetto dell'istanza di proroga della Determinazione Dirigenziale del 23.07.2009 n. 413;

Con nota acquisita al prot. n. A00\_089\_6666 del 08.07.2013 lo Studio legale Sticchi Damiani, in nome e per conto della società Puglia Wind Energy S.r.l., inviava le osservazioni al preavviso di rigetto dell'istanza di proroga dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale del 23.07.2009 n. 413.

Con Determinazione Dirigenziale n. 200 del 22 luglio 2013 il dirigente dell'ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS determinava di esprimere diniego all'istanza di proroga del provvedimento di cui alla Determinazione del Dirigente del servizio Ecologia del 23 luglio 2009 n. 413: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Brindisi - Proponente: Puglia Wind Energy S.r.l., Via E. Fermi, 120 - 72100 Brindisi.

Considerato che:

Con sentenza n. 227 del 24 gennaio 2014, il TAR Puglia, Lecce ha annullato, per le motivazioni nella stessa richiamate, la Determinazione Dirigenziale n. 200 del 22 luglio 2013 avente ad oggetto "diniego istanza di proroga della Determinazione del dirigente dell'Ufficio Via e Politiche energetiche del 23.07.2009 n. 413 procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (Verifica di assoggettabilità a VIA, ndr) - impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere connesse, denominato Brindisi 1, da realizzare nel comune di Brindisi - proponente Puglia Wind Energy s.r.l.". Il Tribunale, in accoglimento delle censure mosse dalla società, ha statuito di annullare la determinazione gravata, con la quale la Regione Puglia ha espresso diniego alla istanza di proroga del provvedimento Dirigenziale n. 413/2009.

Questo Ufficio, riservandosi la proposizione di un giudizio di appello avverso la sentenza su citata, con nota prot. n. A00\_089\_2046 del 26.02.2014 avviava il procedimento di riesame, intendendo dare esecuzione alla pronuncia del TAR per la Puglia sezione di Lecce n. 227/2014.

Rilevato che:

nella perizia giurata (prot. n. 3844/2013 del Servizio Ecologia) la società dichiarava che soltanto [...] per gli aerogeneratori identificati dai nn. 25, 26, 30, 32, 33 e 34 nulla è mutato relativamente alla normativa dei sistemi vincolistici nell'area di intervento, così come per lo stato dei luoghi interessati dall'intervento in oggetto [...]

in contraddizione con quanto dichiarato nella perizia giurata, nelle osservazioni prodotte dalla Società con nota prot. n. 6666/2013, inviate ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss. mm. ii., quest'ultima dichiarava che soltanto per sei (6) aerogeneratori, identificati dai numeri 21, 25, 26, 30, 32 e 34, su diciotto (18) esclusi dalla procedura di V.I.A., nulla è mutato.

Considerato che:

successivamente alla data di adozione della Determinazione Dirigenziale di cui si richiede la proroga, la

sopravvenuta normativa, tra cui:

- l'approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 di cui ai R.R. n. 17 del 30.07.2009 e conseguente istituzione dell'Oasi di Protezione "Caracci Masseria Trullo",
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 230 del 20/10/2009 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque,
- DM 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili",
- Regolamento Regionale del 30 dicembre 2010 n.24,
- DGR 23 ottobre 2012 n. 2122,
- indirizzi operativi del MATTM riguardanti "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati sulla terraferma" in merito all'applicazione della procedura di VIA forniti con nota circolare MATT-M DG-VA prot. n. 0009275 del 22/4/2013",
- adozione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con Deliberazione della Giunta Regionale del 02.08.2013 n. 1435,
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 581 del 2/4/2014 "Analisi di scenario della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti"

ha determinato una variazione del quadro di riferimento programmatico e normativo dei sistemi vincolistici nell'area di intervento.

Considerato che:

a seguito dell'approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 di cui al R.R. n. 17 del 30.07.2009 e conseguente istituzione dell'Oasi di Protezione "Caracci Masseria Trullo", gli aerogeneratori identificati ai nn. 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, esclusi dalla procedura di VIA con DD n. 64/2009 e n. 413/2009, risultano ambientalmente incompatibili (cfr. perizia giurata trasmessa dal proponente);

Rilevato che:

l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli aerogeneratori nn. 21, 26, 30 e 34 è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica (cfr. perizia giurata trasmessa dal proponente) a causa dell'interferenza degli stessi con l'Ambito Territoriale Esteso "C" (PUTT/P); da una verifica d'ufficio è emerso che parte del tracciato del cavidotto esterno di collegamento del parco eolico alla sottostazione utente MT/AT, nonché la sottostazione MT/AT, ricadono interamente in Ambito Territoriale Esteso "C", la cui realizzazione necessita dell'autorizzazione paesaggistica;

E' stato accertato che il tracciato del cavidotto interno di collegamento degli aerogeneratori 25 e 26 con gli aerogeneratori 30, 32, 33, e 34 interferisce con un bene paesaggistico tutelato ai sensi dell'art. 142 lettera c) del D.lgs. 42/2004 "Canale Fiume Grande" (PPTR) e che parte del tracciato del cavidotto esterno di collegamento del parco eolico alla sottostazione utente MT/AT, nonché la sottostazione utente MT/AT interferiscono con un bene paesaggistico tutelato ai sensi dell'art. 142 lettera c) del D.lgs. 42/2004 "Canale Fiume Grande" (PPTR);

in prossimità dell'area di pertinenza del parco eolico proposto sono presenti altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili già in esercizio e/o autorizzati;

l'aerogeneratore n. 21 è ubicato a circa 450 m da altri aerogeneratori facenti parte di un parco eolico già in esercizio (cfr. perizia giurata trasmessa dal proponente);

Considerato che:

nella fattispecie, anche in considerazione della necessaria Autorizzazione Paesaggistica propedeutica alla autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli aerogeneratori n. 21, 26, 30 e 34 (cfr. perizia giurata trasmessa dal proponente), nonché dell'Autorizzazione Paesaggistica con l'obbligo di acquisizione del parere vincolante del Soprintendente (ex art. 146 del D.lgs. 42/2004), a causa dell'interferenza del tracciato del cavidotto esterno e della sottostazione utente MT/AT con beni paesaggistici (ex art. 142 del D.lgs. 42/2004), troverebbero applicazione le previsioni di cui all'allegato III, lettera c bis) della Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. n. 4/2008 e s.m.i.;

In ossequio alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", D.M. 10 settembre 2010, in attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale qualora prescritta per gli impianti eolici con potenza nominale maggiore di 1 MW, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004.

Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è un provvedimento obbligatorio e vincolante che

sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale;  
la presenza di altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in prossimità dell'area di pertinenza del parco eolico proposto, determina la necessità, anche ai sensi della DGR 2122/2012, di una valutazione dei potenziali impatti cumulativi che deriverebbero dalla realizzazione del parco eolico proposto.

Rilevato che:

gli esiti della Determinazione Dirigenziale n. 413/2009 di cui si richiede la proroga dell'efficacia discendono dall'applicazione della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. e del R.R. 16/2006.

Con sentenza n. 344/2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Considerato che:

che il provvedimento di proroga è un atto amministrativo che interviene determinando solo una protrazione del termine di efficacia del precedente provvedimento, in difetto del quale l'atto originario perde l'attitudine a produrre i suoi effetti tipici;

l'atto di proroga è disposto unilateralmente dall'amministrazione procedente nell'esercizio discrezionale di un suo potere, teso a valutare se mantenere o meno in vita un rapporto amministrativo che differentemente scadrebbe;

Il provvedimento di proroga è un nuovo provvedimento, che incide solo sull'efficacia di un precedente provvedimento inteso nella sua interezza e non già in riferimento alle singole parti che lo compongono.

Con nota prot. n. 7145 del 29.07.2014 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 2 del Reg. n. 10 del 17 maggio 2011 e dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss. mm. ii., lo scrivente Ufficio inoltrava formale preavviso di diniego relativamente al procedimento in oggetto invitando la società proponente a trasmettere le proprie osservazioni ai sensi della normativa sopra richiamata, rilevando, inoltre, che in difetto di queste ultime, avrebbe provveduto all'emanazione del provvedimento definitivo sulla base della documentazione già in atti.

Alla data di adozione del presente provvedimento non risulta pervenuta alcuna osservazione e/o controdeduzione da parte di società proponente.

Si comunica pertanto che non risultano sussistere rilevanti e fondate motivazioni da porre a base della concessione della proroga dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 200/2013, risultando al contrario fondati elementi a favore della necessità di un nuovo apprezzamento dei potenziali impatti ambientali nell'ambito di idoneo procedimento, in ragione delle modifiche intervenute al quadro di riferimento programmatico e normativa.

TUTTO CIO' PREMESSO,

PRESO ATTO delle risultanze emerse durante l'istruttoria;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla conclusione del procedimento attivato con nota prot. n. A00\_089\_2046 del 26.02.2014 con la quale si dava esecuzione alla pronuncia del TAR Lecce n. 227/2014, procedendo alla reiterazione ed alla rinnovazione dell'istruttoria orientata alla verifica dei requisiti di concedibilità della proroga dell'efficacia della Determinazione n. 200/2013.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A/V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;  
VISTO il D.P.G.R. n. 161 del 22 febbraio 2008, con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTA la sentenza del Tar per la Puglia, Sezione di Lecce n. 227/2014 Reg. Prov. Coll.;

VISTO il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Reg. Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20/05/2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza.

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss.mm.ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

## DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di concludere il procedimento di riesame avviato con la nota dell'Ufficio VIA/VAS avente prot. n. n. A00\_089\_2046 del 26.02.2014 con la quale si dava esecuzione alla pronuncia del TAR Lecce n. 227/2014, al fine di procedere alla reiterazione ed alla rinnovazione dell'istruttoria orientata alla verifica dei requisiti di concedibilità della proroga dell'efficacia della Determinazione n. 200/2013;
- di esprimere parere sfavorevole all' istanza di proroga di cui al riesame della Determinazione Dirigenziale n. 200/2013 per l' impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Brindisi, denominato "Brindisi 1" - proponente Puglia Wind Energy s.r.l. Via Enrico Fermi, 120 - 72100 - Brindisi;
- di notificare il presente provvedimento alla Società proponente l'intervento a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energie rinnovabili, Reti ed efficienza energetica, al Servizio Assetto del Territorio, al Comune di Brindisi, alla Provincia di Brindisi, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia, al Mibac - Direzione Regionale, Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, al Micab, Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia e, in particolare, sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla Sezione VIA Determinazioni Dirigenziali;
- di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il responsabile del procedimento  
Avv. Francesco De Bello

Il funzionario istruttore  
Dott. Gaetano Sassanelli

---